



ACCORDO QUADRO

DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

TRA

L'**Università degli Studi di Messina** con sede in Messina, di seguito denominata "Università", Piazza Pugliatti 1, Codice fiscale n. 80004070837, rappresentata dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, rappresentante legale *pro tempore*;

E

L'**Autorità di Sistema Portuale dello Stretto**, di seguito denominata "AdSP", con sede in Messina, Corso Vittorio Emanuele II n. 27, Codice Fiscale 80005610839, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, Ing. Mario Paolo Mega nato ad Alezio (LE) il 1.07.1961;

PREMESSO CHE

- l'Università ha il compito istituzionale di promuovere e coordinare la ricerca scientifica e l'attività didattica attraverso i propri Dipartimenti e servizi, di sviluppare relazioni con istituzioni di ricerca e cultura nazionali ed internazionali e favorire i rapporti con soggetti pubblici e privati;
- in particolare, l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale*";
- l'Università per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una **terza missione**, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;
- uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca che culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;

- ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università *“l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”*;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n.84 come da ultimo modificata e integrata con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'AdSP può sempre disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche;

premessi e ritenuti quanto sopra, si conviene quanto segue

Art.1

L'Università e l'AdSP intendono instaurare un rapporto di collaborazione scientifico-tecnologica su temi di ricerca di comune interesse individuati prioritariamente nei settori della logistica e del trasporto, dei servizi tecnologici informatici e ambientali, della pianificazione e gestione delle infrastrutture.

Tra le parti verranno perseguiti obiettivi di collaborazione scientifica, di ricerca, di consulenza e di applicazione dei risultati, al fine di sviluppare e definire, con intese operative, modalità e forme di attuazione del presente accordo, in particolare per quel che riguarda il settore della realizzazione di interventi orientati al miglioramento del sistema portuale- In particolare detta collaborazione scientifico-tecnologica tra le parti sarà finalizzata, a mezzo di accordi attuativi successivi, alla realizzazione dei seguenti obiettivi/attività:

- Partecipazione a programmi di ricerca applicata;
- Diffusione e trasferimento di tecnologie efficienti, sicure e sostenibili;
- Somministrazione di consulenza ed assistenza scientifico-tecnologica;
- Attività di laboratorio e certificazione;
- Attività di studio, ricerca ed informazione, anche attraverso lo scambio delle conoscenze derivanti dalla realizzazione di banche dati;
- Promozione di azioni che conducano ad investire maggiori risorse nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica, sia da parte pubblica sia da parte del sistema produttivo;
- Partecipazione a programmi e progetti di ricerca finanziati da organismi regionali, nazionali e comunitari;
- Promozione di incontri, seminari e dibattiti sui temi dell'energia di comune interesse, con la partecipazione di rappresentanti dell'AdSP e docenti universitari;
- Coinvolgimento di personale AdSP in attività formativa in materia di comune interesse.
- Promozione di attività tirocinio post-laurea ed orientamento di studenti presso l'AdSP;

- Attività di formazione in materia di ingegneria costiera e portuale, di pianificazione territoriale del sistema portuale;

In particolar modo, le parti mettono a disposizione, reciprocamente, competenze e personale nel settore oggetto del presente accordo, Tali attività potranno altresì essere interpretate in maniera cooperativa e convenzionale.

Art. 2

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Le attività di cui al presente Accordo che prevedono un corrispettivo economico, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di "Accordi di attuazione" fra la AdSP e Università, nei quali saranno definiti l'oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione di tali programmi.

Art. 3

Le parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un apposito Comitato paritetico composto da 3 membri designati dall'Università e 3 membri designati dall'AdSP con il compito di:

- a) Fissare ogni anno le linee generali di attività del presente Accordo,
- b) Promuovere e verificare le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo e delle intese operative conseguenti, nonché di notificare periodicamente i risultati.

I componenti del Comitato decadono dalla carica alla stessa data di scadenza del presente Accordo, salvo diversa intesa tra le Parti.

Art. 4

Ciascuno dei Contraenti garantisce al personale dell'altro Ente la possibilità di accesso nelle proprie strutture e la funzione dei relativi servizi, il tutto compatibilmente con lo svolgimento dei compiti istituzionali di ciascuna parte.

Le parti garantiscono nei confronti del proprio personale che frequenta le strutture dell'altro contraente idonee coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie professionali e per responsabilità civile.

Il personale che si trova a soggiornare presso le strutture dell'altro contraente è tenuto ad adeguarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza e prevenzione infortuni ivi vigenti.

Art. 5

Le parti danno atto che le attività di ricerca oggetto del presente Accordo rientrano nella previsione dell'art. 65, comma V, CPI.

Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi, le Parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall'attività

oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolati da appositi accordi attuativi e/o convenzioni di ricerca.

I singoli Accordi attuativi disciplineranno le modalità di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi svolti in collaborazione. Per qualsiasi pubblicazione, ciascuna parte richiedente dovrà acquisire previamente l'autorizzazione scritta dell'altra parte e la richiesta di pubblicazione dovrà avvenire successivamente al deposito delle domande di brevetto.

Art. 6

Il presente Accordo entra in vigore alla data di stipula e ha durata di anni 3 a meno che uno dei contraenti non ne dia disdetta mediante posta certificata da inviare al più tardi entro tre mesi dalla scadenza annuale.

In ogni caso devono essere portate a conclusione le attività di ricerca già avviate. L'accordo potrà essere rinnovato per uguale periodo previa deliberazione degli Enti contraenti.

Art. 7

Le parti concordano di definire qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo, secondo il principio di leale collaborazione tra le istituzioni dello Stato demandando, se il caso, ad un collegio arbitrale formato da un membro designato dall'Università e da un membro designato dall'Autorità ed infine da un terzo membro con funzioni di Presidente, delegato di comune accordo. Ove eventuali controversie non fossero definite amichevolmente, le stesse saranno deferite al Foro di Messina;

Art. 8

Il presente Accordo è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L, n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005. Esso è soggetto all'imposta di bollo, che verrà assolta virtualmente dall'Università, giusta autorizzazione delle Agenzie delle Entrate.

Per l'AdSP dello Stretto
Il Presidente
Ing. Mario Paolo Mega

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea